



Regione Siciliana

ASSESSORATO SANITÀ
DIPARTIMENTO ATTIVITÀ SANITARIE ED
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
SERVIZIO 9 – Sanità Veterinaria

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale n.30 del 3 novembre 1993;
- VISTA la legge regionale n.33 del 20 agosto 1994;
- VISTO il decreto dell'Assessore regionale per la Sanità 18 novembre 1994;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10, pubblicata sulla G.U.R.S. n.23 del 17.05.2000, e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, relativa a "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- VISTO il vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 17 maggio 1996, n.362, che recepisce la Direttiva del Consiglio 92/119/CEE relativa a "misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali";
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008, relativa a "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica";
- VISTA la nota prot. 330 dell'11 gennaio 2010 con cui il Ministero della Salute, nelle more dell'adozione del provvedimento per l'anno 2010, ha comunicato di proseguire nell'applicazione delle misure sanitarie contenute nella Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008, la cui validità è scaduta il 31 dicembre 2009;
- VISTA la Decisione Comunitaria CE 779/2005 del 8 novembre 2005 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Decisione Comunitaria CE 2/2009 del 18 dicembre 2008, con cui la Sicilia è stata inserita nell'elenco delle regioni indenni da MVS (malattia vescicolare da enterovirus del suino);
- VISTO il proprio D.D.G. n. 0201 del 9 febbraio 2010 con cui, a seguito dell'accertamento di un focolaio di Malattia Vescicolare del Suino presso l'azienda suinicola LUPICA TONDO ANTONINO, cod. az. 009CT038, ubicata in contrada Cattaino – Comune di Bronte (CT), è stata dichiarata "zona di protezione da malattia vescicolare del suino" parte del territorio dei comuni di Bronte (CT), Troina (EN) e Cesarò (ME) e "zona di

%

- sorveglianza" il territorio dei comuni di Bronte (CT), Randazzo (CT), Maniace (CT), Troina (EN), Cesarò (ME) e San Teodoro (ME);
- VISTA la nota prot. n.7725/SV del 26/08/2010, con cui il servizio veterinario dell'A.S.P. di Catania, nel comunicare che sono stati effettuati con esito favorevole i controlli previsti negli allevamenti suinicoli ricadenti nelle zone di protezione e sorveglianza ha chiesto la revoca dei relativi provvedimenti;
- VISTA la nota prot. n.510 del 24/09/2010, con cui il servizio veterinario dell'A.S.P. di Messina, nel comunicare che sono stati effettuati con esito favorevole i controlli previsti negli allevamenti suinicoli ricadenti nelle zone di protezione e sorveglianza ha chiesto la revoca dei relativi provvedimenti;
- VISTO il rapporto di prova n°86031 del 17/08/2010 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia relativo al controllo effettuato presso l'azienda 018EN388 di Troina (EN) con esito negativo;
- VISTI gli esiti del controllo effettuato da questo Assessorato attraverso l'esame delle informazioni registrate sul sistema informativo del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Vescicolari (CERVES) di Brescia, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna e sulla Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica;
- RITENUTO di dovere revocare il proprio D.D.G. n. 0201 del 9 febbraio 2010;

DECRETA

Art. 1 - Per i motivi in premessa citati, il proprio D.D.G. n. 0201 del 9 febbraio 2010 è revocato.

Art. 2 - I Sindaci dei comuni interessati, i Servizi veterinari dell'AA.SS.PP. di Catania, Messina, Enna e le Forze dell'Ordine, sono incaricati, ognuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto che, stante l'urgenza, entra immediatamente in vigore.

Art. 3 - Il presente decreto sarà trasmesso, per la pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e notificato al Ministero della Salute, al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Vescicolari (CERVES) di Brescia, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna, ed agli Uffici Territoriali di Governo di Catania, Messina e di Enna

Palermo, li - 1 OTT. 2010

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Maurizio GUIZZARDI)

